



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 20/09/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 10 settembre 2012, n. 250

Cooperativa Sociale Questa Città a r.l. - Mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, ai sensi dell'art. 29, co. 4-bis, della L.R. n. 6/2004 s.m.i. e dell'art. 1 del R.R. n. 18 del 30/07/2009, di un Gruppo Appartamento sito in Via Palermo n. 140, Gravina in Puglia (Ba).

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli arti 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 236 del 29/6/2010 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 18 del 1°/9/2011 - Conferimento incarico ad interim della Dirigenza dell'Ufficio 1° Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamento, riceve la seguente relazione:

L'art. 8, comma 3 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. testualmente dispone che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), numero 1.1."

L'art. 29, co. 4-bis della L.R. n. 8/2004, come modificato dall'alt 12, comma 1, lettera k) della L.R. n. 26/2006, dispone che: "Le strutture e i professionisti autorizzati e/o transitoriamente accreditati, individuati in applicazione dei fabbisogni determinati dai regolamenti regionali di cui all'art. 3, in caso di necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al R.R. n. 3/2005 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), sono autorizzati al trasferimento definitivo e/o alla realizzazione di nuove strutture nell'ambito della stessa AUSL, secondo le vigenti procedure autorizzative".

Successivamente il R.R. n. 18 del 30/7/2009 ha ulteriormente specificato il predetto disposto normativo disponendo, all'art. 1, comma 2, quanto segue:

"Le strutture e i professionisti che intendono effettuare il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, che:

1. Il trasferimento definitivo e/o la nuova realizzazione deve avvenire nell'ambito dello stesso territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario;
2. Il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a giorni sessanta;
3. Il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell'ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio sanitario può essere effettuato solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell'Azienda Sanitaria locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuale".

Il Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città a r.l. di Gravina in Puglia (BA), con nota prot. n. 400 del 6/8/2007, ha dichiarato che il Gruppo Appartamento, denominato "Gruppo Appartamento- Questa Città Società Cooperativa Sociale", sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) alla via Corsica 1/E, con una dotazione di n. 3 posti letto, è in regime di transitorio accreditamento ai sensi della Legge n. 724/94, come risulta dalla copia della convenzione con la ex AUSL BA/3 adottata con deliberazione del D.G. n. 296 del 12/4/2001.

La struttura in oggetto, pertanto, risulta autorizzata all'esercizio ai sensi dell'alt 29, comma 5-bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., che ha stabilito che "le strutture di cui al R.R. n. 7/2002 che hanno operato in regime di convenzione con le Unità sanitarie locali (USL), sulla scorta di atti autorizzativi di queste ultime, in conformità alla programmazione definita dai dipartimenti di salute mentale, devono essere considerate, a tutti gli effetti, autorizzate all'esercizio dell'attività".

Successivamente, a seguito di istanza inoltrata dal Legale Rappresentante della Società Cooperativa a r.l. Questa Città, il Comune di Gravina in Puglia (BA), con Determinazione Dirigenziale n. 537 dell'11/6/2010, ha rilasciato autorizzazione alla realizzazione per trasferimento del predetto Gruppo Appartamento dalla via Corsica n. 1/E, Gravina in Puglia (BA), alla Via Palermo n. 140, Gravina in Puglia (BA).

Con nota prot. n. 464 del 27/7/2010, la Cooperativa Sociale a r.l. Questa Città ha presentato al Servizio PGS della Regione Puglia istanza di mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento della struttura, denominata " Gruppo Appartamento Questa Città Cooperativa Sociale", da Via Corsica n. 1/E, Gravina in Puglia (BA), a Via Palermo n. 140, Gravina in Puglia (BA) e di contestuale rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale.

Con nota prot. n. A00-081/1909/APS1 del 29/4/2011 il Servizio APS ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA di effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede della struttura, in Via Palermo n. 140 a Gravina in Puglia (BA), finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal R.R. n. 3/2005 per tale tipologia di struttura;

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL BA, con nota prot. n. 0146769/UOR24 del 7/9/2011, integrata successivamente con nota prot. n. 9586/UOR 9-Dir del 7/6/2012, ha trasmesso gli esiti del sopralluogo effettuato presso il Gruppo Appartamento in oggetto, sito in Via Palermo n. 140 a Gravina in Pinna (BA), esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento della citata struttura.

Considerato che:

- l'autorizzazione all'esercizio delle strutture riabilitative psichiatriche, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 e dell'art. 8 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., è rilasciata dalla Regione avvalendosi del Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente;
- l'accreditamento istituzionale di tutte le strutture sanitarie è rilasciato, ai sensi dell'art. 24, co. 3 e dell'art. 29, co. 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., a seguito di verifica dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 effettuata da un Dipartimento di Prevenzione appartenente ad ambito territoriale diverso rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.

Si propone

- di disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, co. 3 e 29, co. 4-bis della L.R. n. 8/2004 e dell'art. 1 del R.R. n. 18 del 30/7/2009, il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio di un Gruppo Appartamento denominato "Gruppo Appartamento Questa Città Cooperativa Sociale", con una dotazione di n. 3 posti letto, gestito dalla Società Cooperativa a r.l. Questa Città, a seguito del trasferimento del predetto Gruppo Appartamento da Via Corsica n. 1/E, Gravina in Puglia (BA), a Via Palermo n. 140, Gravina in Puglia (BA);
- di avviare le procedure di rilascio dell'accreditamento istituzionale del Gruppo Appartamento in oggetto, conferendo incarico per la verifica dei requisiti ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 ad un Dipartimento di Prevenzione appartenente ad ambito territoriale diverso da quello di ubicazione della Struttura.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente dell'Ufficio 1

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ACCREDITAMENTI
E PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

DETERMINA

- di disporre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, co. 3 e 29, co. 4-bis della L.R. n. 8/2004 e dell'art. I del R.R. n. 18 del 30/7/2009, il mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio di un Gruppo Appartamento denominato "Gruppo Appartamento Questa Città Cooperativa Sociale", con Lilla dotazione di n. 3 posti letto, gestito dalla Società Cooperativa a r.l. Questa Città, a seguito del trasferimento del predetto Gruppo Appartamento da Via Corsica n. 1/E, Gravina in Puglia (BA), a Via Palermo n. 140, Gravina in Puglia (BA);
- di avviare le procedure di rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale del Gruppo Appartamento in oggetto, conferendo incarico per la verifica dei requisiti ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 ad un Dipartimento di Prevenzione appartenente ad ambito territoriale diverso da quello di ubicazione della struttura;
- di notificare il presente provvedimento:
 - Al Direttore Generale della ASL BA;
 - Al Sindaco del Comune di Gravina in Puglia (BA);
 - Al Legale rappresentante della Società Cooperativa a r.l. Questa Città, Via Guardiano n. 8, Gravina in Puglia (BA).

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio AccREDITAMENTO e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 5 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS
Silvia Papini
